

Lara Trucco

Il sistema elettorale “*Italicum*” alla prova della sentenza della [Corte costituzionale n. 1 del 2014](#)

(note a prima lettura)*

SOMMARIO: 1. *Premessa.* – 2. *Il sistema di voto ed il formato circoscrizionale.* – 3. *Il sistema di assegnazione dei seggi. Le soglie di sbarramento multiple.* – 4. *La formula elettorale.* – 5. *Il premio di maggioranza.*

«...i presidenti Grasso e Boldrini, nel definire l'intesa sul passaggio della materia elettorale alla Camera dei deputati, hanno allo stesso tempo convenuto sull'esigenza, anche ai fini di un'equilibrata condivisione dell'impegno riformatore, che il Senato abbia la priorità nell'esame dei progetti di legge di riforma costituzionale già presentati e preannunciati, in particolare quelli concernenti il superamento del bicameralismo paritario e per l'avvio di un più moderno ed efficiente bicameralismo differenziato... Tale percorso richiede evidentemente una conseguente e chiara assunzione di responsabilità da parte dei gruppi politici di entrambi i rami del Parlamento...».

([Comunicato stampa congiunto](#) dei Presidenti Boldrini e Grasso sulla “legge elettorale” del 12 dicembre 2013)

1. Premessa

Sembrano ormai un lontano ricordo [le dimissioni](#), alla fine del gennaio 2014, di Gianni Cuperlo dalla presidenza del Partito Democratico, in particolare, a motivo del “via libera”, da parte della direzione del partito, del testo base di riforma del sistema elettorale per le elezioni politiche, e l’assunzione, all’incirca un mese dopo, da parte di Matteo Renzi, del doppio ruolo di Segretario Nazionale dello stesso PD e di Presidente del Consiglio (al posto di Enrico Letta)¹.

In quegli stessi giorni, dunque, veniva presentata, a Montecitorio ed adottata dalla Commissione Affari costituzionali la proposta di testo unificato di sistema elettorale di Camera e Senato, denominata fantasiosamente “*Italicum*” dallo stesso Matteo Renzi². Un tale articolato (che nel prosieguo denomineremo “[proposta base](#)”) sarebbe però stato approvato il successivo 12 marzo con alcune modifiche prima di essere trasmesso al Senato (“[proposta definitiva](#)”). A Palazzo Madama,

**E' ripreso e sviluppato qui quanto ha costituito oggetto del seminario tenuto il 17.4.2014 presso l'Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro sul tema: “Sistemi elettorali: cambiare tutto per cambiare cosa?”*

¹ Sulla “staffetta di San Valentino” (ovverosia, «da Letta a Renzi per la scorciatoia di Palazzo senza passare dal voto popolare») e, più in generale, sulle ragioni per cui «non c'è ancora la legge elettorale», v. I. NICOTRA, [Governo Renzi direzione Italicum?](#) in [federalismi.it](#), 2014, 1 e ss.

² Sull’«importanza» dell’origine, ragioni e dell’impatto di una tale denominazione, cfr. L. CASOLARI, [Italicum, l'importanza di un nome](#), in [IlFattoQuotidiano.it](#), del 30 gennaio 2014.

nella [seduta](#) di venerdì 8 agosto, la Commissione Affari costituzionali avrebbe quindi annunciato che, «alla ripresa dei lavori, in una data da concordare», sarebbe iniziato «l'esame del disegno di legge».

In attesa, a questo punto, di vedere come evolverà la situazione, ci si propone di esaminare in queste note le principali caratteristiche dell'attuale ([proposta definitiva](#), come si diceva, contenuta nel) [ddl n. 1385](#), recante, per l'appunto, "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati", anche e soprattutto alla luce della già memorabile sentenza della [Corte costituzionale n. 1 del 2014](#)³ i cui esiti, peraltro, come si rammenterà, erano stati in parte anticipati dallo stesso Giudice costituzionale, in un [comunicato](#) del 4 dicembre 2013).

In realtà, ci concentreremo solo sul sistema per l'elezione della Camera dei deputati, dal momento che quest'ultima assemblea (nella [seduta](#) dell'11 marzo) ha stralciato il sistema di elezione del Senato dalla bozza di riforma elettorale, preso atto dell'avvio, nell'altro ramo del Parlamento, del ddl cost. di riforma – particolarmente e proprio – del sistema di reclutamento dei senatori⁴; e considerato che, comunque, il [testo base](#) della riforma elettorale proponeva un sistema analogo per l'elezione di entrambe le Camere. Inoltre, terremo presente che per il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta è stato previsto un regime elettorale speciale, mentre occorrerà tenere altresì conto della sola elezione dei 618 "rappresentanti dei cittadini italiani residenti in Italia" (nella [proposta base](#) di riforma, a causa, probabilmente, di un mero errore materiale erano invece indicati solo 617 seggi...), dato che per l'elargizione dei 12 seggi "esteri" continuerà a valere un regime elettorale specifico, delle cui criticità s'è già ragionato in passato⁵, e la cui riforma, tuttavia, al momento, non risulta contemplata tra i punti all'ordine del giorno.

2. Il sistema di voto ed il formato circoscrizionale

Venendo, dunque, ai contenuti, tra le principali novità della proposta di riforma del sistema di elezione della Camera dei deputati rispetto al sistema⁶ dichiarato incostituzionale dalla Consulta (con

³ Un'ampia rassegna di dottrina sulla sent. n. 1 del 13 gennaio 2014 è reperibile, in particolare, a partire da [Consulta OnLine](#) alla pagina <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0001s-14.html>.

⁴ Si è trattato, peraltro, di un intervento caldamente auspicato da parte della dottrina, considerate le gravi incongruenze che, altrimenti, sarebbero potute derivare col rischio addirittura di compromettere il funzionamento dell'organo parlamentare (cfr. per tutti, al riguardo, M. AINIS, [Legge elettorale. Ainis: "Italicum solo alla Camera? Incostituzionale e folle"](#), in *IlFattoQuotidiano.it* del 4 marzo 2014 e M. LUCIANI, [L'Italicum funziona solo se si riforma il Senato](#), in *Repubblica.it* del 5 marzo 2014).

⁵ Al punto da portare negli anni passati l'allora Presidente del Senato, Renato Schifani ad auspicarne la riforma (v. [Voto all'estero, Schifani: "Una legge da rifare"](#), in *IlGiornale.it*, del 28 giugno 2010). In dottrina, cfr., tra gli altri, G. PICCIRILLI, *L'epilogo (in Parlamento) del caso Girolamo: l'opzione tra dimissioni, annullamento dell'elezione e autorizzazione all'arresto di un senatore in Rassegna parlamentare*, 2010, 775 e ss.

⁶ Per un'analisi del quale si veda, volendo, L. TRUCCO, *Democrazie elettorali e stato costituzionale*, Torino, 2011, 71, *passim*; nonché, da ultimo, in *Contributo allo studio del diritto elettorale. Fondamenti teorici e profili normativi*, Torino, 2013, *passim*.

la suddetta [sent. n. 1 del 2014](#)) vi è certamente, sul versante del sistema di votazione e del connesso disegno delle circoscrizioni elettorali, la previsione, in luogo delle precedenti liste composte da decine di candidati (tanto da esser denominate “liste lenzuola”⁷), di liste tendenzialmente brevi, nonché, correlativamente, la sostituzione dei precedenti grandi collegi con circoscrizioni elettorali di più piccole dimensioni. Così, le attuali 27 circoscrizioni verrebbero sostituite da 120 nuove circoscrizioni, ciascuna corrispondente, in linea di massima, al territorio delle attuali province, con una capienza di circa 500 mila abitanti, sicché ogni lista risulterebbe composta da un massimo di 6 candidati (per un totale, come si diceva, di 618 deputati da eleggersi).

Un tale “accorciamento” delle liste renderebbe ora possibile l’indicazione prestampata sulle schede elettorali, “per ciascun contrassegno di lista”, dei nominativi dei candidati (per la precisione, del “cognome e del nome dei relativi candidati nel collegio plurinominale”). Intendendosi, può pensarsi, in questo modo, porre rimedio ad una delle principali censure operate dalla Corte costituzionale nei confronti del sistema elettorale del 2005: il fatto, cioè, che «il cittadino [fosse] chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolate) di candidati, che difficilmente conosce», con un conseguente pregiudizio per la sua libertà di suffragio. Ed infatti, secondo [la Corte](#) «Simili condizioni di voto» finivano per rendere «la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi» né, tanto meno, per l’appunto, «con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)».

Per converso, nello schema di riforma in esame viene riproposto un voto unico, categorico, su liste blindate, seguitandosi, così, ad escludere «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti», la quale, dunque, continuerebbe a «dipende[re], oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti».

⁷ Cfr. sul punto, ad es., da ultimo, B. BRANCATI, [Le questioni della Cassazione sulla legge elettorale: una vicenda “imbarazzante” per la Corte costituzionale?](#), in [Consulta OnLine](#), 2013 (12 novembre), 11. Non sorprende, dunque, che proprio la “lunghezza delle liste” sia stata ritenuta «il più rilevante (e forse, anche, il più significativo) elemento di discontinuità che la [legge n. 270 del 2005](#) ha determinato, non solo nei confronti della normativa elettorale preesistente per l’elezione del Parlamento, ma anche rispetto all’intera legislazione elettorale che si è susseguita nel nostro paese, a tutti i livelli territoriali, dal 1993 ad oggi» (così G. ZAMPAGNI, *Una questione di metodo e di tempi. Quando e come si può approvare una riforma elettorale?*, in *I sistemi elettorali in Italia*, in *Sistemi elettorali e democrazie*, a cura di M. Oliviero e M. Volpi, Torino, 2007, 277).

Pertanto, nell'ottica di un (ora) possibile⁸, futuro sindacato di costituzionalità del nuovo sistema, si tratta di ragionare sull'idoneità dei profili di riforma (nel senso della "personalizzazione" del voto) a (contro)bilanciare i profili, invece, di conservazione col precedente sistema di voto (bloccato)⁹. Ovvero, più concretamente, sull'attitudine dell'*Italicum* ad evitare il (ri)presentarsi della circostanza, censurata dalla Corte, che «alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, [manchi] il sostegno della indicazione personale dei cittadini». Una tale circostanza, infatti, coll'«alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti» ed «[a]nzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente», finirebbe, nel pensiero della *Consulta*, per «coarta[re] la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare», col ferire «la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione», in contraddizione con lo stesso «principio democratico».

Ritornando alla *proposta definitiva* dell'*Italicum*, per quanto riguarda il sistema di voto, si trova (rispetto alla *proposta base*) chiarito (v. il comma 16 dell'art. 1) che se l'elettore traccia un segno:

- oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto debba considerarsi, comunque (validamente) attribuito alla lista;
- sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, debba intendersi che abbia votato (in realtà) per la lista che ha presentato il candidato prescelto;
- sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto, invece, vada considerato nullo (in quanto non univoco); ed, infine
- sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, similmente alla precedente ipotesi, il voto debba considerarsi nullo.

La situazione potrebbe, peraltro, risultare ulteriormente "blindata" dalle norme (introdotte *ex novo*) sulla c.d. "preferenza di genere"¹⁰, che stabiliscono, a pena di inammissibilità delle candidature, che "nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi [possa] essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento" ed, altresì, che "nella successione interna

⁸ Sul tema della giustizia elettorale (con particolare riguardo alle problematiche relative all'accesso alla Corte costituzionale) prima della sent. n. 1 del 2014, si fa rinvio ai contributi contenuti nel volume curato da E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA, *La giustizia elettorale*, Napoli, 2013.

⁹ Negativo, al riguardo, è ad es. Ainis, secondo cui «il verde del semaforo», la Consulta l'avrebbe acceso «quando i bloccati siano pochi, rendendosi così riconoscibili davanti agli elettori». Quanto pochi? «Secondo la scuola pitagorica il numero perfetto è 3; qui invece sono quasi il doppio» e, pertanto, «Un po' troppi per fissarne a mente i connotati» (così M. AINIS, *Italicum: bene, con due dubbi*, in *ilCorriere.it* del 21 gennaio 2014). Cfr., per conclusioni analoghe, G. AZZARITI, *Troppa continuità col Porcellum, la costituzionalità è a rischio*, in *MicroMega-online* del 12 marzo 2014.

¹⁰ In argomento la bibliografia è piuttosto vasta: v. per tutti CARLASSARE L., *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 2010, 81 e ss.,

delle liste nei collegi plurinominali non possano esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere” (v. il comma 9 dell’art. 1). Ora, è vero che così formulata la disposizione non osta alla possibilità di alternare per genere le singole candidature (invece che in modo appaiato), tuttavia, anche nel dibattito parlamentare¹¹ si è lamentata la sostanziale inattitudine della norma a conseguire gli esiti voluti, dato che se dovesse conservarsi la *bad practice* di posizionare nelle prime posizioni candidati uomini, la presenza, ora, come si è visto, di una molteplicità di collegi porterebbe all’elezione, per lo più (solo) dei primi due candidati maschi della lista. In altri termini, un tale meccanismo potrebbe a ben vedere condurre, addirittura, ad un effetto opposto rispetto a quello auspicato del riequilibrio di genere, se si pensa che pure in presenza di una percentuale inusualmente alta di candidature femminili (anche, ad es., del 50%, tanto per rendere l’idea...) potrebbe, tuttavia, uscirne un’assemblea composta in ampia parte di deputati uomini (se le candidate dovessero essere collocate agli ultimi posti delle liste di partito).

Per ulteriore profilo, benché la Corte, nella ridetta [sent. n. 1 del 2014](#), abbia additato come problematica la «possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito» (consideratane l’idoneità a mandare delusa l’aspettativa degli elettori «relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista» che gli viene prospettato al momento del voto), un siffatto congegno¹², dopo essere stato inizialmente espunto dal [testo di base della riforma](#)¹³, è stato reintrodotta in quello approvato alla Camera, dandosi nuovamente modo a ciascun candidato di “essere incluso in liste con il medesimo contrassegno”, sia pur “fino ad un massimo di otto collegi plurinominali” (v. il comma 10 dell’art. 1). Pure in questa versione “attenuata”, è infatti indubbio che la strada prescelta finisca ancora per disorientare l’elettore, risultando per questi difficile, se non addirittura impossibile, in questi casi, stabilire chi effettivamente beneficia del suo suffragio con pregiudizio della sua libertà di voto. Fa tuttavia riflettere il fatto che lo stesso giudice costituzionale, pur, come si è visto, evidenziandone le criticità non abbia proceduto (forse considerando l’inidoneità della candidatura/opzione multipla di per se sola a compromettere la sostanza del suffragio) a sollevare la questione dinnanzi a se stesso, né tanto meno dichiararne l’illegittimità in via consequenziale, lasciando impregiudicata la situazione.

¹¹ Cfr., al proposito, partic. C. SICCARDI, *Italicum: lo scontro sulla parità di genere*, in <http://www.voxdiritti.it/?p=2624>.

¹² Sul meccanismo per come previsto nel sistema elettorale precedente, cfr. G. GUZZETTA, *Un referendum elettorale per completare la transizione italiana* in *Rassegna parlamentare*, 2006, 961 e ss.

¹³ “Espulsione” che, peraltro, è stata considerata da una parte della dottrina l’«unica novità rilevante (estremamente positiva)» dell’*Italicum* (così. S. CECCANTI in <http://www.c3dem.it/wp-content/uploads/2014/01/Guida-alla-lettura.pdf>).

3. Il sistema di assegnazione dei seggi. Le soglie di sbarramento multiple

Analogamente, anche le “soglie di sbarramento multiple”, che avevano superato indenni il sindacato della Corte costituzionale, sono state riproposte nel testo dell'[*Italicum*](#). Occorre subito osservare, tuttavia, come queste ultime, a differenza di quelle attuali, prevedano una soglia di sbarramento estremamente alta per le liste non appartenenti a coalizioni (per il momento impegnate a superare il 4% dei voti), dato che dovrebbero in prospettiva varcare addirittura la soglia dell'8% dei voti su base nazionale (si rammenti, al proposito, che, nel caso [*Yumak e Sadak c. Turchia*](#), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha reputato assai problematica una soglia di sbarramento, per le liste, del 10%, sempre su base nazionale¹⁴). Per altro verso, desta perplessità anche l'esigua differenza che intercorrerebbe tra una tale soglia e la percentuale invece prevista per le coalizioni di liste, fissata al 12%. Per cui si è portati ad interrogarsi in punto di “proporzionalità” di tali previsioni normative: principio a cui, del resto, secondo quanto chiarito dalla stessa Consulta, «soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali».

Nel nuovo sistema, con tale condizione dovrebbe poi anche concorrere la circostanza per cui dall'attribuzione dei seggi dovrebbero essere escluse tutte le liste che, andando da sole, non si presentino in più “di un quarto dei collegi plurinominali” (v. il comma 17, § 1 dell'art. 1). Una tale previsione, mentre, insieme ad altre di cui si dirà nel prosieguo, accentua la convenienza delle forze politiche ad unirsi in coalizioni, dal punto di vista più propriamente giuridico rende tangibile il rischio di disparità di trattamento tra coalizioni e liste singole. Ciò senza considerare l'alta probabilità di contestazioni in uno scenario politico tendenzialmente “tricomposito”, qual è quello attuale, da parte delle liste che dimostrino di avere una forza elettorale analoga, se non persino superiore, rispetto alle coalizioni, e che però abbiano deciso di presentarsi alle elezioni da sole.

Tornando a quanto si diceva, non è un caso, del resto, che la partita politica si stia giocando, in ampia parte (cfr. *infra*), proprio sulla fissazione e la predisposizione di sbarramenti e condizioni di accesso (al punto che, un simile profilo ha suscitato, ancora di recente, l'attenzione del Presidente del Senato e addirittura del Presidente della Repubblica), discutendosi, in fondo, della sopravvivenza politica di forze partitiche (di maggioranza e di opposizione), le quali potrebbero vedersi escluse dal riparto dei seggi in via puramente matematica e pure ottenendo un esito elettorale tutt'altro che irrilevante sul piano politico (si pensi, ad esempio, ad una lista in grado di raggiungere il 7% dei voti...).

¹⁴ Per una più ampia ricostruzione del caso, v. R. DE CARIA, *Soglie elettorali e tutela delle minoranze*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, 1912 e ss.; e V. CARDINALE, *Corte europea dei diritti dell'uomo. La Grande Camera si pronuncia sulla legittimità delle soglie elettorali in Turchia*, ivi, 2008, 1946 e ss.

Più nel dettaglio, il ddl prevede (al comma 17, dell'art. 1) che siano ammesse alla ripartizione dei seggi solo:

A) le coalizioni in grado, come s'è anticipato, di raggiungere almeno il 12% del totale dei voti validi espressi e che

a1) contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale come minimo il 4,5% (nella [proposta base](#) era il 5%) dei voti validi espressi (nulla più si dice della percentuale di voti necessaria per acquisire seggi da parte delle singole liste all'interno delle coalizioni); oppure

a2) ricompredano liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in regioni ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima;

nonché

B) le liste interne a quelle coalizioni che non abbiano superato la suddetta percentuale del 12%, ma che, prese singolarmente,

b1) abbiano, tuttavia, conseguito sul piano nazionale almeno l'8% dei voti validi espressi (non andando, pertanto, l'eventuale loro appartenenza ad una coalizione esclusa, a precluderne l'accesso all'assegnazione dei seggi); o

b2) siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima; o, ancora

C) le singole liste non collegate

c1) in grado, come s'è visto, di conseguire, sul piano nazionale, almeno l'8% dei voti validi espressi (v. *supra*); oppure

c2) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima (c.d. "soglia salva-minoranze linguistiche").

È, invece, almeno per il momento, saltata la c.d. "norma salva-Lega", che prevede(va) una clausola di recupero (per beneficiare dell'assegnazione dei seggi) per le liste in grado di ottenere da sole almeno il 9% dei voti validi in almeno in tre regioni.

Quanto testé osservato porta a riflettere, più in generale, sull'idoneità delle soglie di sbarramento multiple ad agire, nel sistema, in senso per così dire "fotografico", lasciando "passare", come un filtro, alla fase di assegnazione dei seggi le sole forze politiche ad esse pre-corrispondenti e, quindi,

favorendo di queste la riproduzione parlamentare¹⁵. Così, è sufficiente considerare alcuni dei più recenti sondaggi (v. partic. la tabella riportata qui sotto)¹⁶ per accorgersi di quali siano le sole coalizioni (di “centrosinistra” e di “centrodestra”) che potrebbero raggiungere la suddetta soglia del 12%; così come di quali siano le liste ad esse collegate in grado di aspirare, specie se compatte al loro interno, al 4,5% dei voti (e, cioè, SEL+RC+IdV+altri, da un lato e NCD, Fratd'It+altri, dall'altro); inoltre, è piuttosto identificabile la lista in grado da sola di ottenere l'8% dei voti (ovverosia, il Mov5stelle), così come altrettanto individuabile è la minoranza linguistica beneficiata dalla clausola di salvezza (vale a dire, il Südtiroler Volkspartei); ed è, infine, prevedibile che se le cose dovessero rimanere immutate le restanti forze politiche (partic. la Lega nord e Scelta Civica) sarebbero indotte a coalizzarsi (e la seconda, altresì, a “diluirsì” in qualche altro movimento).

	Intenzioni di voto 11/9/2014	Intenzioni di voto 4/9/2014	Voto elezioni europee 2014
Partito Democratico	37,7	37,9	40,8
Sinistra Ecologia Libertà*	2,0	2,1	4,0
Rifondazione Comunista*	1,9	1,5	
Italia dei Valori	0,7	0,8	0,6
Altri centrosinistra	0,7	0,3	-
AREA CENTROSINISTRA	43,0	42,6	45,4
Forza Italia	17,0	18,0	16,8
Nuovo Centrodestra**	4,0	4,3	4,4
Fratelli d'Italia	3,6	3,4	3,7
Lega Nord	7,3	7,8	6,2
Altri centrodestra	0,9	0,8	-
AREA CENTRODESTRA	32,8	34,3	31,1
MoVimento 5 Stelle	21,7	20,8	21,2
Scelta Civica***	0,7	0,6	0,7
Altro partito	1,8	1,7	1,6

Non si esprime	46,0	44,9
----------------	------	------

Valori espressi in % - *dato europee riferito a L'Altra Europa con Tsipras - ** dato europee con Udc e Ppe - ***dato europee riferito a Scelta Europea.

NOTA INFORMATIVA: Dati Archivio SWG. Data di esecuzione: 8 – 10 settembre 2014. Metodo di rilevazione: sondaggio CAWI su un campione rappr. nazionale di 1000 soggetti maggiorenni.

Si noti, poi relativamente al sostanziale disinteresse della Corte costituzionale sui problemi sollevati dalle soglie di sbarramento multiple, che nulla è stato al proposito lamentato nell'[ordinanza di rimessione](#) della Cassazione¹⁷. D'altro canto, sarebbe interessante interrogarsi sulla configurazione

¹⁵ Cfr, in senso critico, sul punto, R. BIN, G. PITRUZZELLA, «Ma quanti sbarramenti!», in *Diritto costituzionale*, XIV ed., 167.

¹⁶ Nella tabella sono riportati i risultati del [sondaggio](#) SWG del 12 settembre 2014.

¹⁷ Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, sebbene nella memoria illustrativa i ricorrenti avessero “adombrato” «ulteriori profili di incostituzionalità della [legge n. 270 del 2005](#), per la diversità delle soglie di accesso alla Camera e al Senato e per la previsione solo per la Camera di soglie più basse (anche sotto il 2%) per le liste coalizzate», una tale

di una possibile questione di costituzionalità al proposito, dato che se è probabilmente agevole rintracciarne l'oggetto in singole previsioni derogatorie alle regole generali, il parametro sembra molto più appannato, dovendosi fare ricorso a principi di portata generale, quali ad esempio la predisposizione di un diseguale peso del voto, senza alcun collegamento con valori costituzionali (come potrebbe essere la speciale tutela delle minoranze linguistiche).

Ciò che, per vero, costituisce solo un tassello, per quanto rilevante, del più ampio problema delle modifiche “all'ultimo minuto” dei sistemi di elezione (secondo tempistiche, cioè, a ridosso delle elezioni stesse), allorquando (come rileva, tra l'altro, nello stesso “[Codice di buona condotta in materia elettorale](#)” adottato dalla Commissione di Venezia nel 2002) risulta forte e forse financo irresistibile la tentazione delle forze politiche di modificare le regole del gioco nel senso per se medesime più conveniente¹⁸. Mentre sarebbe necessario qui, forse di più che altrove, operare con quel velo di ignoranza, che rende più probabile (se non possibile) fare riforme – particolarmente, riforme elettorali – al possibile imparziali e nell'interesse generale del Paese¹⁹.

4. La formula elettorale

Venendo all'esame della formula elettorale, un primo elemento di rilievo è dato dalla (ri)proposizione nell'*Italicum* (com'era nella [legge n. 270 del 2005](#)) della contabilizzazione, al fine di elargire il premio di maggioranza (v. *infra*) dei voti ottenuti da liste facenti parte di coalizioni vincenti epperò non risultate in grado di superare la soglia di sbarramento, a beneficio, quindi, dell'elemento “coalizionale”.

Una tale dinamica, se, da un lato, rinsalda, ancora una volta (v. *supra*) il vincolo di appartenenza alle coalizioni, dall'altro, continua (v. *supra*) a rivelarsi problematica nei riguardi degli elettori (nell'ambito, peraltro, di un sistema di voto che, come si è detto, parrebbe porsi l'obiettivo di

«generica deduzione» non si sarebbe tradotta, tuttavia «in una eccezione di legittimità costituzionale di specifiche disposizioni di legge»; in ogni caso, poi, la modulazione delle soglie di accesso alle due Camere sarebbe rientrata «nella piena discrezionalità del legislatore il quale, al fine di evitare una frammentazione eccessiva delle liste, può provvedervi con una pluralità di soluzioni e di meccanismi che, se configurati in modo non irragionevole, si sottraggono al sindacato di costituzionalità» (v. i §§11 e 11.1 dell'[Ordinanza](#) della Corte di cassazione del 17 maggio 2013 n. 12060).

¹⁸ Così, ad es., proprio la riforma elettorale del 2005 ha posto più di una qualche perplessità in campo politico e mediatico, oltre che dottrinario, concernendo, le critiche, simultaneamente, l'*an*, il *quomodo*, nonché, per l'appunto, le tempistiche della riforma (cfr. ad es., al riguardo G. ZAMPAGNI, *Una questione di metodo e di tempi. Quando e come si può approvare una riforma elettorale?*, in *I sistemi elettorali in Italia*, in *Sistemi elettorali e democrazie*, a cura di M. Oliviero e M. Volpi, cit., 286 e ss. In particolare, essa è stata ritenuta non solo inutile (l'*an*) ma anche pericolosa per la metodologia di approvazione, fondata sulla mera autosufficienza numerica della maggioranza parlamentare, con la pregiudiziale esclusione dell'apporto dialettico dell'opposizione parlamentare (il *quomodo*); ed approvata secondo tempistiche quanto meno “sospette” (essendo la [legge n. 270](#) stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2005 ed essendosi svolte le elezioni politiche il 9 e il 10 aprile 2006, quindi solo quattro mesi dopo (!)).

¹⁹ Cfr., sul punto, P. COSTANZO, *Riformare i riformatori?* in E. Cuccodoro (cur.), *Riforma di governo - riforma delle istituzioni*, Firenze, Nòccioli, 1983, 25 e ss.

valorizzare non solo il “voto di lista” ma persino una qualche “personalizzazione” del suffragio...), i quali potrebbero voler votare esclusivamente per determinate liste di una coalizione e non giovare (anche se può sembrare un’ipotesi estrema), nemmeno in via indiretta alle altre liste della medesima coalizione. In quest’ottica, resta ancora tutta da (rileggere e) stabilire, ci pare (specie alla luce della più recente [sent. n. 1 del 2014](#)), la portata della – forse un po’ troppo trascurata – [sent. n. 203 del 1975](#), in cui la Corte ebbe antesignatamente ad affermare che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non avrebbe leso in alcun modo la libertà di voto del cittadino, a condizione, però, che quest’ultimo restasse «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza».

Comunque sia, dal punto di vista operativo, il computo dei voti esige un doppio livello di calcolo della cifra elettorale nazionale “di ciascuna coalizione di liste collegate” e “di ciascuna lista” e, cioè:

1. un primo, per l’individuazione delle coalizioni di liste o delle liste con le maggiori cifre elettorali nazionali, in vista, come si vedrà subito appresso, dell’attivazione o meno del secondo turno di voto e del meccanismo premiale (v., spec., l’art. 1, comma 17, n. 1, n. 2-bis, e n. 6); e, quindi

2. un secondo – che interviene un volta espunte le candidature “sottosoglia” ed attribuiti i “seggi di maggioranza” –, finalizzato al riparto dei seggi tra le liste singole, le coalizioni nonché tra le liste che ne fanno parte (v., spec., l’art. 1, comma 17, n. 4, n. 9 e n. 10).

Come s’è in parte anticipato, in ambo i casi il riparto dei seggi tra le coalizioni e le liste avviene (come in passato), in prima battuta, su base nazionale, attraverso l’impiego della formula proporzionale del quoziente e “dei più alti resti” (formula Hare). Sempre in applicazione di questo metodo matematico (mentre nella [proposta di base](#) era prevista l’applicazione della formula Hagenbach-Bischoff, del quoziente corretto “più 1”), poi, si procede “alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste”.

Pertanto, se la previsione di liste di candidati piuttosto brevi (v. *supra*) avvicina (come è stato detto) l’*Italicum* al “c.d. modello ispanico”, ciò non accade relativamente alla formula in senso stretto considerata, dato che il modello richiamato presuppone, in realtà, che il calcolo venga effettuato da subito su base provinciale (e non, appunto, nazionale).

Quest’ultima caratteristica, peraltro, se considerata unitamente alla formula (del quoziente) prescelta, compone un impianto del sistema essenzialmente proporzionale ed inclusivo; anche se poi l’innesto di altri meccanismi – più unici che rari, per vero, nel diritto elettorale comparato – risultano decisivi nel dare allo stesso una caratura maggioritaria e selettiva. A quest’ultimo proposito, ci si riferisce, specificamente, oltre che alle soglie di sbarramento multiple (di cui si è detto) ed al

meccanismo premiale (di cui si dirà a breve), alla novità assoluta contenuta nella proposta di sistema attuale, costituita dalla previsione di un eventuale svolgimento di un secondo turno di voto.

L' [Italicum](#) dispone, infatti che nel caso di mancato conseguimento di una certa percentuale di voti da parte della coalizione o della lista vincente, debba svolgersi un turno di ballottaggio tra le due più votate. Anche se in realtà, come s'è in parte anticipato, si tratta di un doppio turno *sui generis*, che, diversamente da quanto avviene in genere nei sistemi a doppio turno, si svolge su base nazionale (invece che a livello di singoli, molteplici, collegi elettorali) ed in vigore di un divieto (v. il comma 8 dell'art. 1) di apparentamenti con altre, diverse, candidature rispetto al primo turno di voto (possibilità che, invece, caratterizza pressoché ovunque i sistemi a doppio turno). Inoltre, esso è finalizzato ad individuare non, come avviene abitualmente, i candidati (intesi come persone fisiche) vincenti, bensì la coalizione vittoriosa, e ad incorporare quella «soglia minima di voti o di seggi» – al momento del 37% dei voti validi espressi, ma che nella [proposta base](#) era del 35%, oggetto di estenuanti negoziazioni tra le parti in causa – che la Corte ha reputato a più riprese necessaria e, da ultimo, “indefettibile” «proprio con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera» per l'elargizione del premio di maggioranza, a seconda dei casi, per l'appunto, al primo o al secondo turno di voto.

Comunque sia, anche prescindendosi dal congegno premiale, la formula del doppio turno applicata su base nazionale congegnata nell' [Italicum](#), nel plasmare già di per se sola, come si accennava, il sistema in senso maggioritario, può ritenersi idonea a superare una delle principali censure addotte dalla Consulta nella declaratoria di incostituzionalità del precedente sistema: il fatto, cioè, che il premio, lungi dal costituire un semplice “correttivo” del sistema, avrebbe prodotto «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto», dato che avrebbe finito per “rovesciare” «la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005» che era quella di «assicurare», secondo una logica proporzionale «la rappresentatività dell'assemblea parlamentare».

5. Il premio di maggioranza

Coll'introduzione, nell' [Italicum](#), del premio di maggioranza si confida, ancora una volta, nella capacità taumaturgica del meccanismo premiale, di rimediare, agevolmente, alle conseguenze della cronica debolezza della forma di governo italiana.

Delle problematicità che questo tipo di aspettativa presenta si è avuto modo altrove di portare

l'attenzione²⁰ e, pertanto, non torneremo qui sul punto; anche se merita, quanto meno, un cenno, la constatazione di come, a dispetto della vigenza, ormai da tempo, di un simile congegno, non si sia tuttavia registrato alcun miglioramento sul versante della tenuta e dell'efficienza dell'azione di governo. Il che, ci pare, nel giustificare la considerazione come di «un meccanismo demenziale²¹», dovrebbe bastare, altresì, a persuadere che, in vista dell'obiettivo della «governabilità» (reputato, peraltro, «legittimo» dalla Corte, nella stessa [sent. n. 1 del 2014](#)), siano altri i versanti su cui soprattutto ed improrogabilmente intervenire, a partire dalle riforme istituzionali (includendovi i regolamenti parlamentari); mentre al sistema di elezione dovrebbe prima di tutto domandarsi di garantire una certa rappresentatività dell'assemblea (e, dunque, una congrua incidenza del voto individuale)²².

Portando a questo punto l'attenzione sulle caratteristiche del premio previsto dall'*Italicum* (v. partic. il comma 17, § 1, p. 6 e p. 7 e §2), v'è da osservare come il legislatore miri ad assicurare, in tutti i casi, il comporsi di una maggioranza parlamentare pari ad almeno il 52% del totale dei seggi (e, cioè, 321 seggi, mentre nella [proposta base](#) era del 53%, ovvero 327 seggi)...ammontare della cui idoneità, per vero, ad assicurare (come dovrebbe fare l'istituto premiale) una certa compattezza dell'organo parlamentare a favore dell'esecutivo si potrebbe discutere²³. Comunque sia, a tal fine, come s'è in parte anticipato, il testo raffigura due possibili situazioni, a seconda che la coalizione o la lista vincente ottenga (A) o non ottenga (B) il 37% dei voti. Così,

A) nel primo caso, tutto si conclude in un solo turno di voto, anche se poi possono presentarsi due diversi scenari, in dipendenza del fatto che la coalizione o la lista vincente riesca o non riesca ad ottenere coi soli, propri, voti il 55% dei seggi in Parlamento (pari a 340 seggi); ed infatti,

a1) in caso positivo, il vincitore mantiene i seggi così conquistati senza che sia necessaria l'attivazione di alcun meccanismo premiale; mentre

a2) nel secondo caso, è previsto che la «relativa cifra elettorale nazionale» venga aumentata del 15% «sul totale dei voti validamente espressi» (nella [proposta base](#) era del 18%), ciò che attribuisce il «numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere» almeno il 52% dei seggi (percentuale data dalla somma della soglia del 37% e del premio del 15%).

²⁰ Al riguardo, ancora L. TRUCCO, *Democrazie elettorali e stato costituzionale*, cit., 446 e ss.

²¹ Così G. SARTORI, [Legge elettorale, Sartori: «L'Italicum di Renzi è un pasticcio su un pasticcio, la minoranza diventa maggioranza»](#), in *IlMessaggero.it* del 21 gennaio 2014.

²² Per una posizione decisamente negativa sull'*Italicum* a motivo, tra l'altro, della mancanza di «equilibrio tra rappresentanza e governabilità», col ritenere l'*Italicum* «tutto sbilanciato su quest'ultima», cfr. G. AZZARITI, [Troppa continuità col Porcellum, la costituzionalità è a rischio](#), cit.

²³ Ci sembra che in una tale prospettiva possano essere lette, ad esempio, le parole di Baldassarre, quando mette in guardia sul rischio «di ritrovarci ancora in una condizione come quella attuale di totale incapacità di governabilità...» (cfr., sul punto, A. BALDASSARRE, [Italicum, I dubbi dei costituzionalisti e non solo](#), in [www.etrurianews.it](#) del 23 gennaio 2014).

“In ogni caso”, al vincitore non potrebbero essere dati più seggi “di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi” (pari al 55% dei seggi). Un tale meccanismo premiale presenta, cioè, una dinamica in parte degressiva, dato che, al di sopra dell’intervallo tra il 37% e il 40% dei voti, a partire, cioè, dal 41% dei voti è prevista una diminuzione progressiva del premio medesimo (pur garantendosi il 55% dei seggi a chi abbia vinto) e, quindi, il suo dissolvimento al raggiungimento del 55% dei voti (così, ad es., se una coalizione o una lista ottiene il 45% dei voti, si vede dato un premio del 10%, se ottiene il 54% il premio è dell’1%, in modo, per l’appunto, da garantirle, comunque, il 55% dei seggi parlamentari...).

A questa tecnica certamente non priva di qualche complessità, può almeno ascriversi di salvaguardare un qualche pluralismo politico in seno all’assemblea, scongiurando il rischio – tanto più consistente quando l’assegnazione dei seggi si realizza in applicazione di formule maggioritarie, per di più, su base nazionale – di chiudere completamente le porte alle forze di minoranza. Tuttavia, ad un tale risultato essa arriva al prezzo di un non irrilevante appiattimento degli esiti dell’elezione (risultando indifferente che una coalizione o una lista ottenga il 40% dei voti, piuttosto che il 45% o, addirittura, la maggioranza assoluta dei suffragi...).

B) Quanto appena considerato meglio si apprezza, ci pare, nella seconda delle situazioni sopra-indicate, vale a dire quando la coalizione o la lista vincente non abbia ottenuto il 37% dei voti. In questo caso, infatti, chi vince il ballottaggio ottiene, *ex lege*, “321 seggi”, mentre i restanti 297 seggi sono spalmati tra le restanti forze in campo, indipendentemente dal fatto di essere state protagoniste del ballottaggio(v. partic. il comma 17, §2).

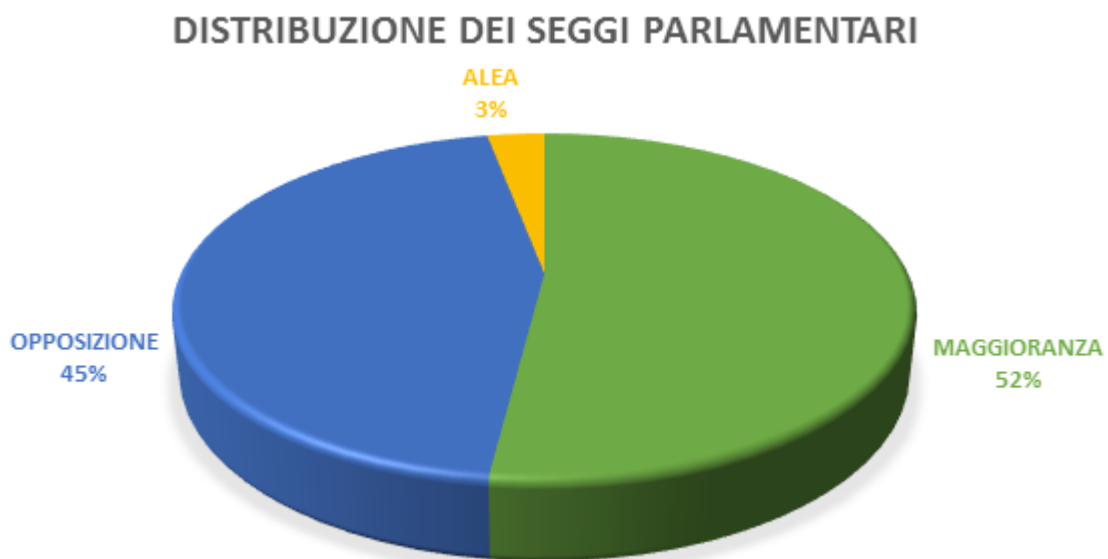
Un siffatto esito risulta problematico principalmente sotto cinque diversi profili, dei quali, nella prospettiva di un eventuale sindacato di costituzionalità del sistema, si tratterà, particolarmente, di accertare la ragionevolezza, avendo, la Corte, nella [sent. n. 1 del 2014](#), messo in guardia pure sul fatto che il «sistema elettorale [...] pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole».

In questa prospettiva, la prima criticità è data dal fatto che i suddetti 321 seggi (pari al 52% dei seggi in palio) corrispondono, come s’è visto, all’ammontare dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista dimostratasi in grado di acquisire, sin già al primo turno e, pertanto, con le sole proprie forze, il 37% dei voti validi; la quale, dunque, si vedrebbe ingiustamente penalizzata rispetto a chi un siffatto risultato se lo veda consegnato, in via del tutto artificiosa, a seguito del ballottaggio.

Le maggiori critiche, poi, da parte della dottrina, si sono appuntate sull’inadeguatezza, da un lato, dell’ammontare della soglia per accedere al premio (seconda criticità) e, correlativamente, dall’altro,

dello stesso premio di maggioranza (terza criticità)²⁴.

In quarto luogo, sembra lecito osservare come questo tipo di dinamiche “premiali” lascino ben poco al caso, assistendosi, in buona sostanza, ad una pianificazione *ex ante* della geografia politica delle Camere elettive – le quali risulteranno sistematicamente composte da una maggioranza, tra il 52% e il 55% (ovverossia tra i 321 ed i 340 seggi) e da una opposizione, tra il 45% e il 48% (e cioè tra i 278 e i 297 seggi), con un margine di incertezza, dunque, solamente del 3% (e cioè a dire di 18 seggi) –, a detrimento dell’effettiva incidenza del voto individuale ed, in ultima analisi, dei reali rapporti di forza emersi dall’elezione.



Stando così le cose, il pensiero non può che andare, ancora, alla giurisprudenza costituzionale, questa volta, però, alla [sent. n. 4 del 2010](#), in cui la Corte ha messo in luce la necessità che il legislatore non «prefiguri», «in qualche modo», «il risultato elettorale, alterando forzosamente la composizione dell’assemblea elettiva rispetto a quello che sarebbe il risultato di una scelta compiuta dagli elettori in assenza della regola contenuta nella norma». Pertanto, da questo punto di vista, l’[Italicum](#) potrebbe “salvarsi” solo sottolineandosi il fatto che almeno l’identità della lista o (come più probabile) della coalizione meglio classificata nella competizione sia decisa, da un punto di vista matematico, dagli elettori (laddove, come si è visto, il fatto che la forza o le forze vincenti si trasformi/no, poi, anche in forza o in forze di governo è dovuto ai meccanismi premiali della legge). Né varrebbe più di tanto

²⁴ Cfr. in tal senso (invero, con riguardo alla soglia del 35% prevista nella [proposta base](#), ma ci pare che poco cambi, da questo punto di vista, con uno sbarramento al 37% quale quello attuale), in particolare, A. BALDASSARRE, [Italicum, I dubbi dei costituzionalisti e non solo](#), cit.; U. DE SIERVO, [Grande sforzo però la soglia è troppo bassa](#), in *La Stampa* del 21 gennaio 2014; A. PACE, [Si deve arrivare al 40%, così la Costituzione è lontana](#), in *LaRepubblica.it* del 30 gennaio 2014; nonché AINIS, il quale conclude «Crepì l’avarizia, ma in questo caso rischia di crepare pure la giustizia»...(!) (così M. AINIS, [Italicum: bene, con due dubbi](#), cit.).

obiettare, trattandosi di un'ipotesi abbastanza improbabile che, nel caso che una lista o coalizione abbia conseguito del tutto "naturalmente" più del 55% dei voti, anche il risultato non sarebbe alterato poiché il meccanismo premiale non opera più.

Proprio quest'ultimo rilievo getta luce sulla quinta criticità, data dalla mancata previsione di una qualsiasi soglia di voti, per così dire, "ai piani bassi" del sistema. Ovverosia, per le coalizioni o le liste vincenti che non traguardando il 37% dei voti, acquistino il diritto di accedere al ballottaggio e, ciò che più conta, conquistare, come s'è dianzi visto, il premio del 52% dei seggi. In altri termini, se nella situazione data i migliori piazzati si collocassero ad esempio intorno al 10%, ne risulterebbe al fine che una forza che ha dato prova di godere di un relativamente modesto *appeal* tra gli elettori, fruirebbe comunque del cospicuo bottino appena detto (di 321 seggi). Oltre tutto, una tale situazione ricade, a ben vedere, proprio tra quelle in cui l'attivazione di soglie risulterebbe più necessaria, onde evitare, come rimarcato dalla Consulta (ancora da ultimo, nella [sent. n. 1 del 2014](#), nonché, in precedenza, nelle sentt. [n. 15](#) e [n. 16 del 2008](#)), che il premio risulti «foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa», consentendo «ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi», potendosi, in tal modo «verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume[rebbe] una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto»²⁵.

Quest'ultima criticità trascende, tuttavia, il sistema elettorale in esame, per coinvolgere, più ampiamente il meccanismo premiale di per se stesso considerato. Se, infatti, resta certamente valida l'idea, patrocinata dallo stesso Giudice costituzionale, della necessità, attraverso la fissazione di soglie, di porre un qualche limite alla possibilità di «trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea», ciò non toglie che sia di "voti validi" che, in questi casi, si ragiona: suffragi che, quindi, potrebbero essere espressi da un numero estremamente ridotto di votanti (ipotesi verosimile in presenza di un'alta percentuale di astensione); i quali, nondimeno, basterebbero a far scattare il meccanismo premiale (così, se, per ipotesi, nelle elezioni politiche italiane votassero solo 1000 persone, pari, all'incirca, allo 0,002% del corpo elettorale, ed il risultato fosse di 410 voti per una certa forza politica, 400 per un'altra e 190 per una terza, il premio scatterebbe comunque ed il vincente otterrebbe il 55% dei seggi...). Se si porta tale logica alle estreme conseguenze, si può dire, finalmente, ancora con la Consulta, che è il «meccanismo di attribuzione del premio di

²⁵ Cfr., per un'approfondita analisi sul punto (anche con riguardo all'*Italicum*) G. LODATO, S. PAJNO, G. SCACCIA, [Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-matematiche a partire dalla sentenza 1/2014](#), in *federalismi.it*, del 22 aprile 2014.

maggioranza» in quanto tale a «determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)», trattandosi di un congegno inidoneo per sua stessa natura e ragion d'essere a soddisfare l'esigenza «che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi». Il che, ci pare, risulta tanto più vero laddove all'assenza di soglie di voti validi si sommi la mancanza di *quorum* dei votanti, che garantisca una certa condivisione – e, con essa, autorevolezza e credibilità – dell'iter che conduce al risultato elettorale, da parte della comunità politica di riferimento.